



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

*Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari*  
**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTI** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99, e ss.mm.ii, recante: “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che ha modificato e integrato anche la Legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii);

**VISTA** la nota prot. n. 2019-AGG-000416-P del 3 settembre 2019 - prot. MiSE n. 19319 del 5/09/2019 (di seguito: istanza di modifica) con cui la 2A Gencogas S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Cassano d'Adda, mediante la sostituzione delle pale della turbina a gas con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e le prestazioni ambientali dell'intera installazione e con un aumento della potenza della centrale di circa 88 MWe (125 MWt);



**VISTA** la nota prot. n. 2019-AGG-000412-P del 2 settembre 2019 (prot. MiSE n. 19320 del 5/09/2019) con cui la A2A Gencogas S.p.A., con riferimento al progetto preliminare per l'intervento di cui all'istanza di modifica, ha comunicato il valore delle opere pari a 19.520.000 M€ ed ha allegato la quietanza di pagamento degli oneri istruttori dovuti pari all'1 per mille di tale importo, ai sensi della Legge n. 239/2004 e ss.mm.ii;

**VISTA** la nota prot. n. 20224 del 17 settembre 2019 con cui la Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello Sviluppo economico, a seguito dell'istanza di modifica, ha avviato, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7-e ss.mm.ii., il procedimento per l'autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica sita nel Comune di Cassano d'Adda (MI) mediante la sostituzione delle pale della turbina a gas con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e le prestazioni ambientali dell'intera installazione e con un aumento della potenza della centrale di circa 88 MWe (125 MWt);

**CONSIDERATO** che, con apposita istanza presentata con nota prot. 2019-AGG-149-P del 23 aprile 2019, acquisita al prot. 10984/DVA del 2 maggio 2019, la A2A Gencogas S.p.A. aveva già chiesto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di modifica;

**CONSIDERATO** quindi che, contestualmente all'avvio del procedimento ai sensi del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., con la medesima comunicazione n. 20224 del 17 settembre 2019, la Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello Sviluppo economico ha convocato la Conferenza di servizi in modalità semplificata (asincrona) ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, ed ha provveduto a sospendere i termini per l'espressione dei pareri, in attesa delle determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM);

**VISTA** la nota prot. n. 49618 del 30.06.2020, con cui la Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del MATTM ha trasmesso il Decreto direttoriale prot. 151 del 15 giugno 2020 con allegato il parere n. 3266 del 7 febbraio 2020 della Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale –VIA e VAS, con cui ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA, nel rispetto di alcune prescrizioni;

**VISTA** la nota n. 16103 del 20 luglio 2020, con cui la Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello Sviluppo economico, acquisite le necessarie valutazioni ambientali, ha riaperto i termini il procedimento autorizzativo ai sensi del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., fissando contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 75 gg. e la data per la eventuale Conferenza di servizi in modalità sincrona al 5 ottobre 2020, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessità tale da renderla necessaria.

**CONSIDERATO** che, con la medesima nota n. nota n. 16103 del 20 luglio 2020, la Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello Sviluppo economico ha invitato altresì ogni Amministrazione/Ente/Società in indirizzo a far presente tempestivamente, alle Amministrazioni autorizzanti e alla Società proponente, l'eventuale sua non competenza nel procedimento in oggetto e l'indicazione di quella ritenuta competente;

**CONSIDERATO** che la centrale termoelettrica di Cassano d'Adda risulta attualmente costituita da una sezione a ciclo combinato, alimentata a gas naturale, costituita da due turbine a gas, due generatori di vapore a recupero, una turbina a vapore di potenza complessiva pari a 760 MWe (1357



MWt) e due caldaie ausiliarie di potenza complessiva pari a 55 MWt, la cui realizzazione è stata autorizzata con Decreto direttoriale dell'allora Ministero delle Attività produttive n. 55/02/2004 del 2 aprile 2004 ed il cui esercizio è attualmente autorizzato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (di seguito: MATTM) n. DSA-DEC-2009-0001889 del 15 dicembre 2009, il cui riesame, avviato dal MATTM in data 13 maggio 2019, risulta tuttora in corso;

**CONSIDERATO** inoltre che:

- la modifica richiesta prevede la sostituzione delle attuali "parti calde" (tenute, pale, ugelli) delle turbine a gas, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni ambientali dell'intera installazione, determinando inoltre un incremento della potenza elettrica pari a 88 MW (+11,6 % rispetto alla situazione attuale in condizioni ISO) e del rendimento elettrico lordo della centrale al massimo carico di circa 1,2%;
- gli interventi proposti si svolgeranno interamente all'interno degli edifici della centrale, che si configurano come interventi di manutenzione e che non comportano modifiche al layout attuale né alle opere connesse esistenti della centrale (rete elettrica nazionale, rete nazionale dei gasdotti, opere di approvvigionamenti e di scarico idrico, tubazioni vapore, ecc.):

**VISTO** l'art. 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che prevede un termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza e che tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

**CONSIDERATO** che con nota 2019/AGG/449-P del 26 settembre 2019 la A2A Gencogas S.p.A. ha comunicato che, dal momento che il progetto in questione riguarda la sostituzione di componenti interne alle turbine e non comporta variazioni geometriche dell'impianto, non è necessario attivare la procedura di verifica ENAC/ENAV di potenziali ostacoli alla navigazione aerea;

**CONSIDERATO** che nel corso del procedimento, oltre alle risultanze dell'endo-procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del MATTM e le conclusioni presenti nel relativo Decreto di esclusione dalla VIA del 15 giugno 2020, non sono pervenuti ulteriori pareri/Nulla osta o determinazioni da parte delle altre Amministrazioni coinvolte;

**VISTA** la nota n. 23045 del 12 ottobre 2020, con cui la Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello Sviluppo economico, conclusa favorevolmente l'istruttoria, ha formalmente richiesto alla Regione Lombardia l'adozione dell'intesa "forte" (Corte Costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere con deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., e ha comunicato l'intendimento di procedere, una volta acquisita l'intesa stessa, all'adozione del provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni elencate nel Decreto MATTM di esclusione dalla VIA n.151 del 15 giugno 2020 e, in particolare, nel parere della CT VIA n. 3266.

**PRESO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, *"fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito"*;



**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**VISTA** la nota del 15 dicembre 2020 con cui la A2A Gencogas S.p.a. ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-*ter* del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (*clausola anti-pantouflage*) incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei propri confronti, in relazione allo specifico procedimento riguardante l'autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica sita nel Comune di Cassano d'Adda (MI) mediante la sostituzione delle pale della turbina a gas con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e le prestazioni ambientali dell'intera installazione e con un aumento della potenza della centrale di circa 88 MWe (125 MWt);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. IX-4026 del 14 dicembre 2020 con cui la Regione Lombardia ha formalizzato l'intesa alla realizzazione del progetto, vincolata al rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel Decreto direttoriale prot. n. 151 del 15 giugno 2020, con cui il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha determinato l'esclusione dalla procedura di VIA, sulla base del parere n. 3266 del 7 febbraio 2020 della Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale – VIA e VAS;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 21 gennaio 2021, la Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello Sviluppo economico ha provveduto ad inserire nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

**CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-*bis*, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

**CONSIDERATO** che la predetta autocertificazione è stata trasmessa dalla società A2A Gencogas S.p.A. già in data 15 dicembre 2020 ed acquisita al protocollo MiSE nella medesima data con n. 30188;

**PRESO ATTO** che l'istanza di modifica è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (AIA);

**VISTI** gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

**CONSIDERATA** la positiva conclusione dell'istruttoria;



## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### **Autorizzazione**

1. La A2A Gencogas S.p.a., con sede in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI), codice fiscale e partita iva 01995170691, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica di Cassano d'Adda, mediante la sostituzione delle pale della turbina a gas con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e le prestazioni ambientali dell'intera installazione e con un aumento della potenza della centrale di circa 88 MWe (125 MWt), come specificato ed in conformità al progetto presentato nell'istanza prot. n. 2019-AGG-000416-P del 3 settembre 2019 - prot. MiSE n. 19319 del 5/09/2019, e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 3.
2. Copia integrale del progetto esecutivo, nel quale devono essere recepite le prescrizioni di cui al successivo articolo 3, deve essere inviata, a cura di A2A Gencogas S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione autorizzante, alla Regioni e ai Comuni interessati.

### **Art. 2**

#### **Programma dei lavori**

1. La A2A Gencogas S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
2. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 1, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, la A2A Gencogas è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico.
3. La A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a inviare preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al MiSE, al MATTM, al MIBAC e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente nonché alla Regione Lombardia e al Comune di Cassano d'Adda, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.
4. Le comunicazioni di cui al comma 3 sono trasmesse a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.
5. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.
6. In caso di necessità di modifiche al progetto approvato diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3, anche in corso d'opera, la A2A Gencogas S.p.A. è tenuta a presentare relativa domanda al Ministero dello Sviluppo economico e/o al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per attivare la pertinente procedura.



### **Art. 3**

#### **Prescrizioni**

1. La A2A Gencogas S.p.a. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai commi successivi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente derivanti dall'applicazione di norme specifiche la cui osservanza è in capo ad Amministrazioni, Enti e soggetti competenti, anche per le rispettive verifiche di ottemperanza, e derivanti indirettamente da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.
2. La A2A Gencogas S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, la A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a trasmettere al MiSE, al MATTM, al MIBACT e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Lombardia e al Comune di Cassano d'Adda, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La A2A Gencogas S.p.a. è tenuta altresì a trasmettere il rapporto di cui al comma 3 anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza
5. La A2A Gencogas S.p.A., in conformità al Decreto direttoriale prot. 151 del 15 giugno 2020, con cui il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha determinato l'esclusione dalla procedura di VIA, sulla base del parere n. 3266 del 7 febbraio 2020 della Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale – VIA e VAS, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione, i cui termini di ottemperanza e modalità di verifica di ottemperanza, nonché gli enti coinvolti, sono specificati nel suddetto decreto del MATTM:
  - a) In considerazione delle particolari condizioni ambientali del contesto territoriale interessato dagli effetti della Centrale anche sull'area vasta, al fine di compensare l'incremento delle emissioni di macro inquinanti, anche in considerazione dell'effetto precursore delle PM10, prima della messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione, dovrà essere installato un sistema DeN0x di tipo SCR. Tale integrazione impiantistica dovrà essere recepita nel progetto definitivo ed esecutivo nonché nell'ambito dell'iter procedurale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;



- b) Al fine di verificare gli effetti della realizzazione degli interventi di upgrade proposti, il proponente dovrà dare evidenza dei risultati del monitoraggio della temperatura delle acque di raffreddamento rilasciate dagli scarichi SF6 nel canale Muzza e SF7 di emergenza nel fiume Adda previsto nel PMC dell'AIA;
  - c) Dopo il primo anno di esercizio della CTE e, per tre anni consecutivi, dovranno essere presentati i dati emissivi risultanti dal SME, al fine di confrontarli con i dati utilizzati per modellizzazione delle ricadute al suolo degli inquinanti esposta nello Studio Ambientale Preliminare e individuare un valore massimo di flusso annuo di NOx più in linea con i valori effettivamente registrati.
6. Gli esiti finali degli eventuali controlli e di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.

#### **Art. 4**

##### **Esercizio ai fini ambientali**

1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

#### **Art. 5**

##### **Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico (<http://www.mise.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Gilberto Dialuce)**